



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia  
Sezione specializzata societaria

Il Tribunale:

Dr. Manuela Farini Presidente

Dr. Liliana Guzzo Giudice

Dr. Gabriella Zanon Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 4597 /2014 del ruolo generale promossa da

**A**  
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico parte attrice

contro

**B** - SPA  
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il suo studio in \_\_\_\_\_ parte convenuta

CONCLUSIONI:

Per parte attrice: come da atto di citazione e memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c..

Per parte convenuta: in via preliminare

- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle azioni proposte, per i motivi esposti sub par. 3 della comparsa di costituzione e risposta;
- nel merito respingere le domande ex adverso proposte, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, disporsi la riduzione della somma richiesta dall'attore, anche alla luce dei motivi esposti sub parr. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta nonché ex artt. 1227 e 1226 C.C.;
- in via istruttoria ci si riporta integralmente al contenuto delle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., chiedendo l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli:
  - 1) Vero che il Dott. **A** \_\_\_\_\_, nel periodo dal 25 marzo 2013 al 24 settembre 2013, ometteva di convocare il Consiglio di Amministrazione della Società;
  - 2) Vero che il Dott. **A** \_\_\_\_\_, a seguito delle richieste provenienti dal Dott. \_\_\_\_\_ in data 19 giugno 2013 e dal Dott. \_\_\_\_\_ in data 30 luglio \_\_\_\_\_



2013, di cui ai docc. 5 e 6 della convenuta che si rammostrano al teste, ometteva di convocare il Consiglio di Amministrazione della Società;

3) Vero che il Dott. A, a seguito delle richieste di convocazione in data 19 giugno 2013 e 26 agosto 2013, di cui ai docc. 7 e 8 della convenuta che si rammostrano al teste, ometteva di convocare l'assemblea dei soci della Società;

4) Vero che nel corso di una serie di incontri avvenuti nel mese di luglio 2013 il Dott. A comunicava ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, Dott. e Ing., la propria intenzione di avviare una nuova attività tale da porlo in posizione di incompatibilità, ai sensi della normativa applicabile alle società svolgenti attività di attestazione, quale B

5) Vero che nel corso dei predetti incontri il Dott. A comunicava al Dott. e all'Ing. di ritenere definitivamente conclusa la propria esperienza nella Società, per essere venute meno le motivazioni in precedenza esistenti.

Si indicano quali testimoni sui capitoli sopra formulati: Dott. , Dott. ; Dott. , tutti presso B

- ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati a prova contraria, con i medesimi testi già indicati;  
-in ogni caso- condannare l'attore alla rifusione in favore della convenuta di compensi e spese di lite, oltre rimborso, spese generali, CPA e IVA.

#### Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione introduttivo della causa A chiedeva il risarcimento del danno per essere stato rimosso senza giusta causa dalla carica di amministratore di s.p.a. B con delibera del consiglio di amministrazione 29.11.2013, indicando il danno in € 150.000,00.

L'attore precisava che la società, costituita il 20.3.200 per l'attività di certificazione di qualità delle imprese di costruzioni, era stata da lui amministrata come amministratore unico fino al maggio 2006 e poi come Presidente del consiglio di amministrazione, fino alla revoca nel settembre "a seguito di opposte visioni sulla strategia industriale" (pag. 3 dell'atto di citazione).

L'attore esponeva che nell'assemblea del 29.11.2013 egli era stato revocato anche da consigliere di amministrazione a seguito dell'ispezione delle Guardia di Finanza del 21.10.2013, che aveva riguardato tre pratiche tra cui la n. 11512 attinente all'impresa i, e per l'imputazione in sede penale di agevolazione di una società allo scopo di ottenere l'attestazione SOA, fatto risalente al 2011.

L'attore precisava che non era intervenuta condanna per tale addebito né le accuse rientravano tra quelle di cui D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Si costituiva in giudizio la società eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare, non essendo la domanda inquadabile negli arte. 2377 e 2378 c.c..

Nel merito la società convenuta precisava che la revoca del A dalla carica di amministratore era avvenuta non solo per i fatti addebitati a seguito dell'ispezione della guardia di Finanza (che avevano dato luogo al procedimento penale n. 382/2011, nell'ambito del quale era stato contestato anche un episodio di falso), ma anche per il progressivo allontanamento del A dalla società (dalla quale egli aveva annunciato le dimissioni in numerose comunicazioni nel corso del 2013); per il contrasto sulla gestione sociale emerso nel corso dello stesso anno e per una serie di inadempimenti ai suoi doveri di amministratore in quanto il A . 1) non aveva "convocato il Consiglio di Amministrazione dal 25 marzo 2013, fino alla revoca dalla carica ..., venendo meno alla volontà espressa dall'Assemblea in data 18/07/2012 di garantire una gestione collegiale della Società"; 2) non aveva "convocato il Consiglio di Amministrazione malgrado l'esplicita richiesta formulata da singoli



Consiglieri, e segnatamente dal Dott. in data 19/06/2013 e dal Dott. in data 30/07/2013"; 3) non aveva "dato conto al Consiglio di Amministrazione dell'avvenuto assenso verbale a che il Dottore Commercialista, Dott. , che da sempre ha seguito la Società stessa divenisse Consigliere di Amministrazione della principale concorrente sul mercato locale ( S.P.A.) in data 30/05/2013"; 4) non aveva "proceduto alla convocazione dell'Assemblea degli azionisti, malgrado la richiesta effettuata in data 19/06/2013 ai sensi dell'art.2367 del Codice civile da parte di alcuni azionisti portatori della maggioranza delle azioni (n. 2694 su 5.200)"; 5) non aveva "proceduto alla convocazione dell'Assemblea degli azionisti, malgrado la richiesta effettuata in data 26/08/2013 ai sensi dell'art.2367 del Codice civile da parte di alcuni azionisti portatori della maggioranza delle azioni (n. 2694 su 5.200)"; 6) non aveva "comunicato con nota del 01/07/2013 l'intenzione di avviare una nuova attività tale da porlo in posizione di incompatibilità ai sensi della normativa applicabile in tema di qualificazione"; 7) aveva "comunicato con nota del 02/09/2013 di ritenere definitivamente conclusa la propria esperienza nella Società per essere venute meno le motivazioni in precedenza esistenti"; 8) aveva "confermato con nota del 19/09/2013 la volontà di intraprendere una nuova attività incompatibile con l'oggetto sociale esclusivo della Società". Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie quindi precisate, all'udienza del 28.10.2015, le conclusioni sopra indicate la causa veniva trattenuta per la decisione

#### Motivi della decisione

Non è fondata l'eccezione fondata sull'affermazione di mancato rispetto degli art. 2377 e 2378 c.c., considerato che la revoca (anche senza giusta causa) è comunque ammessa dall'art. 2383 c.c., che riconosce alle società il diritto di revocare ad nutum l'amministratore, con il solo obbligo di risarcimento del danno qualora manchi la giusta causa; pertanto, l'amministratore che, affermando la mancanza di giusta causa, voglia ottenere il risarcimento del danno non ha l'onere di impugnare la delibera di revoca, la quale, per quanto sopra indicato, sulla base dell'art. 2383 c.c., non può essere annullata con ripristino della carica.

Va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "la società, in forza del disposto dell'art. 2383 comma 3 c.c., ha il diritto di revocare "ad nutum" l'amministratore, essendo collegato il ricorrere della giusta causa solo al diritto del revocato al risarcimento (rectius: indennità). Né l'assenza della giusta causa è riconducibile a vizi della deliberazione rilevanti ex artt. 2377 e 2379 c.c., ponendosi sul diverso piano della sussistenza del presupposto di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito. Ciò posto, non riconosciuta la giusta causa, comunque la delibera di revoca adottata dall'organo competente rimane legittima, valida ed efficace (Cass. 11801/98 Trib. Milano 9186/2006, 6289/2013, 14157/2013)".

Quanto al merito della domanda attorea, risulta, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle stesse affermazioni attoree, la fondatezza degli addebiti che avevano già portato alla revoca della carica di Presidente del consiglio di amministrazione del A, il quale, nella comparsa di risposta non ha contestato i fatti addebitati ed, anzi, nelle proprie difese, ha confermato sia lo svolgimento dei rapporti nell'anno 2013 descritto dalla società, sia le modalità con cui egli stesso ha attuato la falsificazione che ha originato l'indagine sia a suo carico che contro la società.

Che i fatti medesimi avessero già portato alla revoca dell'attore come Presidente del consiglio di amministrazione (il 24.9.2013), non esclude, in primo luogo, che essi possano fondare anche la revoca dalla carica di amministratore, trattandosi di fatti gravi sotto il profilo della diligenza e correttezza che compete all'amministratore, tanto più che ad essi si erano aggiunti gli addebiti mossi dalla Guardia di Finanza, all'epoca non chiaramente delimitati ma già idonei (e successivamente concretizzati in fatti ancora più specifici) a giustificare la revoca, in quanto particolarmente gravi avuto riguardo al tipo di attività svolta sa. B



La prova degli stessi si ricava dalla serie di solleciti rivolti all'attore dagli altri componenti il CdA, a convocare un'assemblea per discutere il passaggio dello "storico" commercialista della convenuta Dr. \_\_\_\_\_ ad una società concorrente, quale amministratore, passaggio autorizzato dal A \_\_\_\_\_, che era l'unico a conoscere la circostanza (cfr. le lettere 19.6.2013, 30.6.2013 e 26.8.2013, doc. 5-8, 10 e 12 della convenuta).

Il A \_\_\_\_\_, d'altra parte, invece che provvedere alla convocazione, inviava la lettera 1.7.2013 e, successivamente, quella del 2.9.2013, con cui comunicava la propria intenzione di uscire dalla società per intraprendere una nuova attività nel settore turistico, precisando che "pochi giorni prima dell'inizio della nuova attività avrebbe provveduto a rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di Presidente" (conclusionale attorea, pag. 11, e doc. 11 e 12 della convenuta), senza, tuttavia, adempiere nel frattempo agli obblighi inerenti alla carica stessa. Tale disinteresse sia per la questione delicata che coinvolgeva il rapporto tra la società e il proprio commercialista, sia dell'andamento della società rappresentano di per sé validi motivi di revoca.

Se a tale disinteresse si aggiunge l'imputazione penale ex art. 485 c.p., per l'agevolazione, nel 2011, dell'impresa \_\_\_\_\_, allo scopo di ottenere l'attestazione SOA, mossa all'attore a seguito dell'ispezione delle Guardia di Finanza del 21.10.2013, il quadro dei giusti motivi di revoca si allarga, anche per la lesione all'immagine che dall'imputazione derivava alla società.

L'attore del resto ha puntualmente confermato la falsificazione, riconoscendo, nella seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., di avere falsificato materialmente la documentazione posta a fondamento della successiva attestazione e precisando che "accadeva non di rado che, per venire incontro ad esigenze dei clienti gli addetti commerciali della società convenuta inserivano il contratto sottoscritto al repertorio del mese precedente, anche perché, come già precisato, tale procedura non andava in alcun modo ad inficiare la correttezza e serietà con la quale successivamente sarebbe stata effettuata l'istruttoria della pratica ai fini dell'attestazione" ed ha minuziosamente illustrato come avveniva la retrodatazione della richiesta di attestazione affermando, nel capitolo n. 1 di prova che "la possibilità di retrodatare la data di sottoscrizione del contratto di richiesta di attestazione era implicitamente ammessa dalla società convenuta in quanto la stessa non andava in alcun modo ad inficiare la correttezza e serietà con la quale successivamente sarebbe stata effettuata l'istruttoria della pratica ai fini dell'attestazione".

Nel capitolo di prova n. 1 l'attore afferma genericamente che la società convenuta era al corrente di tali prassi e che essa non incideva sulla "correttezza e serietà con la quale successivamente sarebbe stata effettuata l'istruttoria della pratica ai fini dell'attestazione".

La società convenuta ha invece contestato qualsiasi coinvolgimento, il quale non è suscettibile di dimostrazione attraverso i capitoli di prova testimoniale dedotti dal A \_\_\_\_\_, che si limitano ad illustrare tecnicamente le modalità di alterazione; vertono su fatti che lo stesso attore riferisce a se stesso, e all'atto n. 11512 attinente all'impresa \_\_\_\_\_, e sono, pertanto, inammissibili in quanto non riferiti alla conoscenza degli altri amministratori..

Il contenuto dei capitoli di prova attorei conferma quindi ulteriormente la fondatezza delle ragioni che hanno portato alla revoca, essendo evidente che qualsiasi pratica di alterazioni di dati posta in essere nell'ambito dell'attività di certificazione mina la credibilità e comporta discredito per l'ente certificante.

Va, pertanto, rigettata la domanda attorea.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta le domande proposte da A \_\_\_\_\_ contro s.p.a. B \_\_\_\_\_

Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in € 13.430,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, 28.1.2016

Il Presidente estensore

